

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELELEO, TASSONE, ALBERINI, BOTTA, FERRI, GORGONI, CACCIA, CAROLI, DI GIUSEPPE, ANGELO LA RUSSA, LEONE, LIA, LOIERO, MARGUTTI, MENSORIO, NUCCI MAURO, PAPPALARDO, PERRONE, PUJIA, RICCIUTI

Disciplina dell'impiego delle tecnologie dell'informazione
nelle amministrazioni pubbliche

Presentata il 10 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni si avverte la necessità di un intervento diretto a disciplinare i processi di automazione delle amministrazioni pubbliche, con riferimento sia alle innovazioni istituzionali intervenute — con la conseguenza di percepire in modo sempre più evidente la gravità delle carenze nelle aree di attività non ancora interessate dall'applicazione delle tecnologie — sia alla circostanza di dover far fronte alle esigenze di coordinamento delle molteplici iniziative attuate e da attuare nel settore.

Attualmente, il quadro dei presupposti legislativi si è finalmente realizzato, poiché l'organizzazione che la pubblica amministrazione si è data per quanto riguarda la struttura delle competenze in materia di automazione è disciplinata dalle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 23 agosto 1988, n. 400, e dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989, che hanno affidato al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle attività di coordinamento dell'iniziativa di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In tali condizioni, si sono verificate le premesse, necessarie e sufficienti, per presentare una proposta di legge che tenga conto delle regolamentazioni di base, recependo anche le disposizioni di carattere generale contenute nel citato decreto del 15 febbraio 1989.

Tenuto conto delle pregresse esperienze, che hanno evidenziato la difficoltà di provvedere con un unico testo ad esigenze tanto numerose e varie e considerato che la materia è soggetta — per essere

legata alla continua evoluzione tecnologica ed intimamente connessa alle regole dei diversi settori in cui essa opera — a frequenti necessità di modifiche, soprattutto di completamento, si è ritenuto di provvedere con indicazioni precettive solo dove è possibile fornire precise scelte di « politica » del settore, prevedendo, invece, il rinvio di molte definizioni a norme regolamentari, che comportano più semplici formalità di emanazione.

Ne è conseguita una proposta di legge le cui disposizioni sono dirette immediatamente alle amministrazioni pubbliche incluse nei comparti determinati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni, stabilendo (articolo 1) che esse devono provvedere ad adeguare i rispettivi sistemi organizzativi al fine di conseguire il massimo apporto dall'impiego e dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Sempre nell'articolo 1 è introdotto il principio della necessità di collocare l'informatica pubblica nel più ampio disegno di programmazione economica del Paese.

L'articolo 2 prevede che leggi, regolamenti ed ogni atto amministrativo vengano redatti in modo da facilitarne la memorizzazione, la gestione, la diffusione e l'utilizzazione tramite le tecnologie informatiche.

L'articolo 3 prevede che il disegno di programmazione individui aree di attività, comprendenti amministrazioni pubbliche centrali e locali, all'interno delle quali avviare e coordinare la realizzazione di progetti intersettoriali di automazione di elevato contenuto tecnologico.

Il comma 3 prevede, in particolare, che ai fini di ottimizzazione delle risorse, vengano istituiti « centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi di automazione » presso le amministrazioni che abbiano già realizzato procedure o sistemi di particolare rilievo.

Con il comma 4 si provvede ad apportare significative modifiche alle vigenti modalità di acquisizione dei sistemi informatici nella pubblica amministrazione prevedendo in particolare, quando ne ri-

corrano le condizioni, il ricorso all'istituto della concessione.

In tal senso, come è noto, si è espresso recentemente il Consiglio di Stato.

L'articolo 4 definisce le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche predispongono programmi triennali di sviluppo dell'automazione.

L'articolo 5 regola le questioni nascenti dall'esigenza di dar corso a modifiche procedurali, documentarie ed organizzative, prevedendo che le amministrazioni mettano a disposizione le informazioni di propria competenza. La norma detta anche regole di comportamento per le amministrazioni riguardo alla necessità di regolamentazione dell'introduzione di procedure automatizzate, a cominciare dalle modalità di acquisizione, conservazione ed elaborazione dei dati, precisando che ciò è permesso soltanto con riguardo alla competenza loro attribuita, per poi stabilire che all'archiviazione occorre provvedere con sistemi a tecnologia avanzata. Vengono altresì previste le modalità di immisione dei dati e la necessità di indicare la fonte e di individuare il responsabile della memorizzazione.

È inoltre disciplinata la riproduzione, mediante idonei sistemi, di documenti, risolvendo così il problema del documento sottoscritto con firma autografa, conferendo in tal modo validità giuridica ai documenti medesimi, fino a querela di falso.

Con il comma 6 si consente l'utilizzo di apparecchiature elettroniche anche per l'emanazione di atti amministrativi. L'articolo 5 si chiude con un rinvio ad appositi regolamenti per definire:

a) le procedure di correzione di atti amministrativi contenenti errori di memorizzazione;

b) la tutela della riservatezza dei dati personali;

c) criteri per la sicurezza dei centri elettronici e per la salvaguardia dei supporti fisici;

d) la titolarità dei programmi utilizzati.

Con l'articolo 6 è istituita l'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel comma 3 ne vengono precisate le funzioni, che si articolano nei seguenti « settori » d'intervento:

a) proposte in merito:

alla predisposizione dei programmi triennali di sviluppo della automazione ed alla definizione degli obiettivi in ordine ai criteri organizzativi, alle metodologie ed alle strategie di utilizzazione e di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

alla individuazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, delle aree funzionali, all'interno delle quali realizzare progetti intersettoriali di automazione di particolare rilievo;

b) la definizione di indirizzi di standardizzazione metodologica, tecnologica e documentale da introdurre nei sistemi informativi della pubblica amministrazione;

c) le proposte ai fini della disciplina dei tempi, modalità e limiti dell'accesso ai sistemi informativi;

d) i programmi per il reclutamento del personale specialistico e di formazione degli utilizzatori, d'intesa con altri soggetti interessati, in particolare la Scuola

superiore della pubblica amministrazione e le università.

I predetti settori coprono integralmente le esigenze di iniziativa del potere pubblico in materia di automazione.

Il comma 4 definisce gli organi dell'Agenzia; il comma 5 le modalità di provvista del personale. I successivi commi riguardano le norme per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di una Commissione per il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione, quale organismo ausiliario, per gli aspetti tecnologici, della Agenzia.

Con gli articoli 8 e 9 si provvede a due esigenze essenziali affinché le singole amministrazioni pubbliche riescano ad introdurre e sviluppare con successo l'informatica nelle proprie aree di competenza.

L'articolo 9 affronta il problema, assolutamente prioritario, di come reperire specifiche risorse umane da adibire all'informatica, nell'ambito della pubblica amministrazione, avuto riguardo ai concorsi pubblici, alle assunzioni di personale specialistico, all'attribuzione di funzioni dirigenziali ai responsabili dei sistemi informativi più complessi, per finire alla previsione di realizzazioni e di programmi di formazione e di aggiornamento degli utilizzatori di apparecchiature informatiche, per i quali sono definiti appositi profili professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi di organizzazione).

1. Allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati, l'efficienza di gestione e la capacità di programmazione e di decisione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni, adeguano i rispettivi sistemi organizzativi al fine di conseguire il massimo apporto dall'impiego e dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Per l'attuazione delle scelte di programmazione economica nazionale, l'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 6, predispone programmi triennali di sviluppo dei processi di automazione riguardanti, fra l'altro:

a) le aree di attività della pubblica amministrazione all'interno delle quali realizzare progetti intersettoriali di automazione;

b) gli obiettivi da raggiungere;

c) le risorse finanziarie necessarie e le modalità di reperimento;

d) le modalità di verifica dei risultati.

3 I programmi triennali di sviluppo dell'automazione sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la verifica della coerenza con le scelte di programmazione economica.

ART. 2.

(Formulazione dei testi legislativi e normativi).

1. Le leggi, i regolamenti ed ogni altro atto della pubblica amministrazione sono

redatti in modo da facilitarne la memorizzazione, la gestione, la diffusione e la utilizzazione tramite le tecnologie dell'informazione.

ART. 3.

(Progetti intersettoriali di automazione).

1. L'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche avvia e coordina, nelle aree di attività individuate in attuazione dei programmi triennali di sviluppo dei processi di automazione nelle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1, progetti intersettoriali di automazione interessanti una pluralità di amministrazioni pubbliche, centrali e locali, caratterizzati da uniformità tecnologica, metodologica, organizzativa e procedurale, al fine di favorire l'interconnessione dei sistemi e l'interscambio delle informazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è individuata, per ciascuno dei progetti intersettoriali, l'amministrazione pubblica responsabile della realizzazione del progetto e del relativo piano di attuazione.

3. Per ottimizzare le risorse, presso le amministrazioni pubbliche che abbiano realizzato qualificate procedure informatiche nelle aree di attività individuate per la realizzazione dei progetti intersettoriali, sono istituiti centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi di automazione ai quali si rivolgono le amministrazioni interessate per verificare modelli organizzativi, prototipi, soluzioni applicative e, in generale, per ricevere assistenza tecnica nella fase progettuale e realizzativa.

4. Per la realizzazione di sistemi informativi, è facoltà delle amministrazioni pubbliche ricorrere all'istituto della concessione, nelle forme e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, quando non si disponga di adeguate risorse specialistiche e di idonee strutture,

non sia possibile precisare le caratteristiche di risultato che si vogliono ottenere tramite il sistema informativo, né elaborare in proprio il relativo progetto e realizzarlo dirigendo l'andamento dei lavori.

5. La concessione comporta l'affidamento esterno della progettazione, dell'acquisto di materiali ed apparecchiature, della fornitura di servizi, della gestione, manutenzione, aggiornamento ed ammodernamento del sistema.

6. È consentito il ricorso alla trattativa privata ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) quando si tratti di realizzare sistemi informativi di particolare complessità e di ampie dimensioni, o comunque tali da richiedere l'applicazione di tecnologie informatiche di contenuto tipicamente innovativo;

b) per attività di completamento e di rinnovo parziale o ampliamento di sistemi informativi esistenti;

c) quando si tratti di realizzare sistemi informativi per i quali si richiedono speciali misure di sicurezza e segretezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, o lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

d) in tutti i casi in cui si renda opportuno acquisire la disponibilità a rapporti di collaborazione che riguardino l'intero impianto del sistema informatico per gli aspetti integrati di progettazione e di realizzazione, nonché di fornitura delle apparecchiature e del *software* di base ed applicativo.

7. Sugli schemi di concessione le amministrazioni statali richiedono il parere del Consiglio di Stato.

8. La legge finanziaria definisce, annualmente le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti intersettoriali di automazione di cui al comma 1 e di altre qualificanti iniziative in materia di impiego delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche.

9. La relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferisce in ordine all'andamento del processo di automazione nelle amministrazioni pubbliche rispetto alle indicazioni contenute nei programmi generali predisposti dall'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo allo stato di realizzazione dei progetti intersettoriali.

ART. 4.

(Programmi di automazione delle amministrazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni pubbliche predispongono secondo i rispettivi ordinamenti e tenendo conto delle indicazioni contenute nei programmi triennali di sviluppo dell'automazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, le specifiche progettuali di rispettiva competenza, che vengono sottoposte all'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione per la verifica di conformità ai programmi generali.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono inoltre:

a) all'adeguamento agli assetti organizzativi, per assicurare la piena integrazione dell'informatica nei processi di produzione degli atti e dei servizi;

b) alla definizione della configurazione dei sistemi informativi ed informatici, per favorire diffusa interconnessione ed interscambio delle informazioni;

c) all'adeguamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni organiche, al fine di garantire il coinvolgimento della generalità degli addetti agli ordinari cicli operativi, nonché del personale preposto alla progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informativi ed informatici.

ART. 5.

(*Modifiche procedurali, documentali ed organizzative*).

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prodotti o trasmessi con sistemi automatizzati si esercita in conformità al disposto degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di richiesta di informazioni individuali, la relativa comunicazione ha valore certificativo della situazione descritta.

2. Le amministrazioni pubbliche, qualora risulti economicamente conveniente anche in relazione alla maggiore efficienza ed efficacia dei servizi prestati, acquisiscono, conservano ed elaborano dati ed informazioni, limitatamente alle competenze loro attribuite, e archiviano corrispondenze e documenti mediante utilizzo di sistemi a tecnologia avanzata, comunque idonei a garantire la conformità e la segretezza, in vista della progressiva riduzione dell'impiego di supporti cartacei.

3. Le amministrazioni pubbliche possono accedere ai dati memorizzati da altre amministrazioni pubbliche ed utilizzarli, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. La immissione di dati, informazioni e documenti su supporti di memorizzazione e la loro trasmissione direttamente con mezzi di telecomunicazione, tramite messaggi normalizzati, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della memorizzazione e della trasmissione.

5. Il personale pubblico che ha accesso ai dati e alle informazioni deve essere individuato con ordini di servizio per i vari livelli di accesso.

6. È consentito l'utilizzo di sistemi automatizzati per l'emanazione di atti amministrativi. In tal caso, l'atto deve contenere l'indicazione del funzionario che ha disposto l'elaborazione, dell'ufficio che l'ha eseguita, nonché l'indicazione a stampa, comunque ottenuta, in sostituzione della firma, del soggetto responsabile.

7. Sono consentite la produzione e la riproduzione, mediante idonei sistemi, di

documenti elettronici, riportando sugli stessi la fonte ed il nominativo del responsabile della memorizzazione. Ove per la validità degli stessi sia prevista anche l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa comunque ottenuta, sul documento prodotto dal sistema, del nominativo del soggetto responsabile. In tal caso, il documento fa piena prova del suo contenuto fino a querela di falso.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed all'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

9. Con successivo regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché definite:

a) le procedure di correzione di atti amministrativi contenenti errori di memorizzazione;

b) la tutela della riservatezza dei dati personali;

c) i criteri per la sicurezza dei sistemi informativi, dei dati archiviati e delle procedure di produzione di atti amministrativi che utilizzano le indicazioni a stampa del soggetto responsabile in sostituzione della firma, nonché per la salvaguardia dei supporti di memorizzazione;

d) la titolarità dei programmi utilizzati.

ART. 6.

(Costituzione dell'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche).

1. È istituita l'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnolo-

gie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche sono attribuite competenze in materia di:

a) predisposizione dei programmi triennali di sviluppo delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche e definizione degli obiettivi in ordine ai criteri organizzativi, alle metodologie e alle strategie di utilizzazione e di sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche;

b) individuazione delle aree istituzionali per la realizzazione dei progetti inter-settoriali di automazione di cui all'articolo 3;

c) predisposizione ed aggiornamento, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, della documentazione relativa ai progetti inter-settoriali, in particolare per gli aspetti organizzativi, tecnici e finanziari, in modo da consentirne la valutazione di fattibilità in relazione ai criteri e alle finalità della presente legge, utilizzando parametri ed indicatori derivati da tali criteri e dagli obiettivi che si intendono conseguire;

d) finanziamento alle amministrazioni per la realizzazione dei progetti inter-settoriali di automazione;

e) finanziamento di progetti e studi fortemente innovativi e di interesse generale presentati da amministrazioni pubbliche;

f) coordinamento, nelle fasi di istituzione e di funzionamento, dei centri di riferimento applicativo e di assistenza ai processi di automazione di cui all'articolo 3, comma 3;

g) verifica della conformità dei progetti attuativi predisposti dalle amministrazioni pubbliche agli obiettivi previsti dai programmi triennali di automazione;

h) individuazione degli indirizzi di standardizzazione metodologica, tecnologica e documentale da introdurre nei sistemi informativi della pubblica amministrazione, al fine di favorirne la interconnessione e la interoperabilità;

i) organizzazione e gestione di banche-dati dei prodotti informatici di interesse generale attivati presso le amministrazioni pubbliche;

l) definizione di indirizzi e direttive per la predisposizione, nell'ambito del sistema organizzativo e procedurale, di piani di formazione per l'innovazione tecnologica del personale e di programmi per il reclutamento e l'aggiornamento professionale di specialisti, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in collaborazione con le università, le amministrazioni pubbliche e con altri soggetti pubblici e privati.

4. Sono organi dell'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche:

- a)* il consiglio di amministrazione;
- b)* il presidente;
- c)* il direttore generale;
- d)* il collegio dei sindaci.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a)* un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b)* un rappresentante del Ministero dell'interno;
- c)* un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d)* un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e)* un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f)* un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

i) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

m) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

n) un rappresentante dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna.

6. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta.

7. Il direttore generale dell'Agenzia è scelto fra i dirigenti generali dello Stato o qualifiche equiparate.

8. Il collegio dei sindaci è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Il personale dell'Agenzia è composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Agenzia è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza.

10. Il contingente del personale di cui al comma 9 è determinato, in misura non superiore a cento unità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Presso l'Agenzia è istituito un nucleo operativo per il supporto alla progettazione ed all'impianto dei sistemi informativi ed informatici, che utilizza soggetti con specifica professionalità messi a disposizione, per tempi definiti, dalle singole amministrazioni o assunti con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile.

12. Il nucleo di cui al comma 11 è utilizzato a supporto della realizzazione dei progetti intersettoriali, di specifiche componenti di essi, nonché di programmi di singole amministrazioni nel quadro di organici programmi per i quali possono essere utilizzate altresì forme di diretta collaborazione con amministrazioni che abbiano già concluso e collaudato processi di informatizzazione.

13. L'utilizzazione del personale e dei mezzi del nucleo operativo di cui al comma 11 è disciplinata da intese definite con l'Agenzia anche per quanto riguarda gli oneri da porre a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

14. Le spese di funzionamento dell'Agenzia, per la parte non coperta dai fruitori dei rispettivi servizi, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

15. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

16. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 15 sono disciplinate le modalità di determinazione delle tariffe da corrispondere all'Agenzia per la fornitura ad amministrazioni singole o consorziate di servizi di supporto,

di consulenza organizzativa e di pianificazione.

17. Nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda, l'Agenzia può valersi dell'opera di consulenti.

ART. 7.

(Commissione per il coordinamento dell'informatica nella Pubblica amministrazione).

1. È istituita presso l'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche una commissione consultiva, i cui componenti, in numero non superiore a venti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza di tutti i comparti della pubblica amministrazione, dei professori universitari, dei magistrati ordinari ed amministrativi, degli avvocati dello Stato, nonché tra esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

2. La commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

ART. 8.

(Costituzione di uffici per l'informatica presso le amministrazioni pubbliche).

1. La valutazione, l'esame ed il coordinamento delle iniziative dell'automazione, nonché la predisposizione dei progetti di automazione sono attribuiti alla competenza di un ufficio per l'informatica, costituito presso ciascuna amministrazione pubblica secondo i rispettivi ordinamenti. Tale ufficio è considerato di elevato livello gerarchico-funzionale.

2. Gli uffici per l'informatica intrattengono sistematici rapporti con l'Agenzia per la pianificazione ed il coordinamento delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche.

3. Gli uffici per l'informatica promuovono la riconversione delle strutture operative in termini di innovazione tecnologica e la conseguente formazione del per-

sonale, con particolare riguardo a quello preposto alla gestione dei sistemi informativi ed informatici.

ART. 9.

(Personale addetto al settore informatico).

1. I responsabili di sistemi informativi caratterizzati da particolare complessità gestionale debbono rivestire qualifica dirigenziale, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Per il personale addetto alla realizzazione, manutenzione e gestione dei sistemi informativi ed informatici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono identificati specifici profili professionali. Ciascuna amministrazione prevede per tale personale attività di formazione adeguate alla esigenza di mantenere il governo dei processi di innovazione tecnologica.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente norme integrative della disciplina del rapporto di pubblico impiego, per il personale di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) prevedere forme di mobilità nell'ambito della qualifica e verso qualifiche superiori anche per profili diversi da quelli informatici;

b) prevedere criteri di remunerazione che utilizzino al massimo la possibilità di legare significative componenti della retribuzione all'andamento di progetti d'innovazione e di conversione tecnologica.

4. Per comprovate esigenze connesse al funzionamento dei sistemi informativi, le amministrazioni pubbliche possono assumere personale specialistico con contratto a termine di diritto privato.

5. Per le amministrazioni statali, il contingente di personale da assumere, nonché il relativo compenso, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.